

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2015 in questo di _____ del mese di _____,

tra

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI, (P. IVA 02261430926) con sede legale in Selargius, via Piero della Francesca, 1 in persona del Commissario Straordinario nonché legale rappresentante *pro tempore* Dott. ssa Savina Ortu,

- di seguito ASL 8 di Cagliari -

e

- il Raggruppamento Temporaneo di imprese concessionario della realizzazione e gestione delle tre RSA di Capoterra, Sestu e Selargius (di seguito denominato per brevità "ATI Concessionaria"), con sede con sede in Perugia, via G.B. Pontani n.47, in persona del Sig. Gianfranco Piombaroli, legale rappresentante della Società Capofila mandataria ex-ALSS oggi POLIS, in forza di atto ricevuto dal notaio Dott. Gianmassimo Sechi di Cagliari in data 24.03.2003, rep. n. 58937/17717 e di procura ricevuta dal medesimo notaio in data 24.03.2003, rep n. 58938/17718.

di seguito originaria ATI

e

Società consortile di gestione denominata GERSIA GESTIONI RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE s.c. a r.l., (P. IVA 03145560920), in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Bruno Vacca, con sede legale in Selargius (CA), Via della Libertà sn.,

di seguito GERSIA -

premesse che

1. tra Gersia e ASL 8 di Cagliari è in essere un rapporto di concessione per la realizzazione e la gestione di n. tre R.S.A. poste nei Comuni di Capoterra, Selargius e

Sestu, in forza del contratto di affidamento condizionato del 09.12.2004 nonché del disciplinare applicativo del contratto del 29.05.2008 sottoscritti dalle parti a seguito della delibera di aggiudicazione n. 4558 del 23 dicembre 2002;

2. in data 27 marzo 2014 la ASL 8 di Cagliari depositava il ricorso per decreto ingiuntivo relativo al pagamento dei canoni maturati e non corrisposti da Gersia a far data dal 2008 fino al marzo 2014, per il complessivo importo di € 3.455.800,00;

3. In data 18-22 aprile 2014 la ASL 8 otteneva dal Tribunale di Cagliari l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1248/2014 (RG n. 2750/2014), per l'importo di euro 3.455.800,44, oltre accessori, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte di Gersia dei canoni di concessione maturati in forza del contratto di cui sopra;

3. In data 15.04.2014 Gersia conveniva in giudizio l'ASL 8 di Cagliari avanti il Tribunale di Cagliari (R.G. n. 3429/2014) al fine, tra l'altro, di far accertare il suo diritto a veder riconosciuto il diritto al pagamento dell'indennizzo per i posti letto non occupati nelle tre strutture poste nei Comuni di Sestu, Selargius e Capoterra, e pari all'80% come previsto dalle clausole dall'art 6, comma 11, del contratto sopra richiamato e dall'art. 12 del prefato disciplinare nonché al fine di far accertare il conseguente diritto ad effettuare le compensazioni con i canoni dovuti alla ASL 8 di Cagliari ex art. 6, comma 12, lettera C, del contratto di concessione *de quo*;

4. in data 24.06.2014 Gersia proponeva altresì opposizione avverso il decreto ingiuntivo prefato, instaurando così il giudizio iscritto al n. RG n. 5850/2014 del Tribunale di Cagliari, ivi spiegando ulteriori domande in via riconvenzionale volte a far valere:

- un credito per la somma complessiva di euro 3.725.279,31, maturato a titolo di indennizzo convenzionale per i posti letto non occupati nelle tre strutture di Selargius, Capoterra e Sestu a partire dal 01.07.2008 sino al 31.05.2014;

- il pagamento di euro 4.013.732,22 a titolo di danno patrimoniale asseritamente subito a motivo: a) del mancato indennizzo, da parte della ASL 8 di Cagliari, dell'iva relativa alle prestazioni eseguite da Gersia, ai sensi della legge 381/91 e ss.mm.ii.; b)

del mancato rimborso, da parte della ASL 8 di Cagliari, delle spese sostenute dalla società Gersia per consentire l'apertura delle tre strutture di Capoterra Sestu e Selargius; c) della riduzione dei posti letto nelle RSA di Sestu e Selargius; d) della ritardata apertura delle strutture di Capoterra e Selargius;

5. in data 30.06.2014 la ASL 8 di Cagliari si costituiva nel giudizio iscritto al R.G. n. 3429/2014 resistendo alle domande ivi proposte da Gersia e a sua volta domandando in via principale l'accertamento della nullità parziale delle clausole di cui al richiamato art. 6, comma 11 del contratto del 9.12.2004 e 12 del disciplinare applicativo del contratto del 29.05.2008 nonché la nullità della clausola di compensazione ivi prevista; nel contempo in via riconvenzionale chiedeva il pagamento dei canoni non corrisposti come quantificati nel D.I. 1248/14 sopra richiamato e relativi alla gestione delle tre RSA in oggetto per gli anni 2008 / marzo 2014.

6. in data 18.09.2014 nel corso della prima udienza relativa al giudizio con RG n. 3429/2014, Gersia spiegava domanda di risarcimento del danno in *reconventio reconventionis*, stimato nell'importo di € 3.000.000,00 quale conseguenza pregiudizievole derivante dall'eventuale accoglimento da parte del Giudice procedente della domanda riconvenzionale formulata dalla ASL 8 di Cagliari;

7. infine, in data 09.12.2014 si costituiva la ASL 8 di Cagliari sul giudizio iscritto al n. 5850/2014 contestando le avverse pretese;

8. tutti i descritti procedimenti sono allo stato ancora pendenti;

- 9. le parti, senza riconoscere alcuna delle reciproche pretese, intendono comunque addivenire ad una soluzione compositiva delle insorte controversie volta principalmente a ripristinare l'originario sinallagma contrattuale anche e soprattutto alla luce delle oggettivi mutamenti *medio tempore* intervenuti quali (i) l'effettiva riduzione dei posti letto (n.8 per Selargius e 6 per Sestu) rispetto a quelli previsti nel bando di gara, pari a 240 posti letto oggi ridotti a 226 posti letto in virtù delle mutate norme di riferimento in materia di accreditamento, (ii) il mancato incremento del sistema tariffario previsto dalle Delibere Regionali in materia di Residenze sanitarie assistenziali a fronte di un

significativo mutamento del costo del lavoro, dei alberghieri e dei costi fissi di gestione delle stesse, (iii) l'introduzione di linee di indirizzo regionali per la determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula dei contratti con gli erogatori esterni le quali stabiliscono, tra l'altro, che anche per le prestazioni di assistenza residenziale territoriale le ASL debbano elaborare un piano preventivo delle attività in modo da individuare astrattamente le prestazioni da acquistare presso i soggetti erogatori previa definizione di quelle prodotte dalle proprie strutture, tra le quali si annoverano anche le RSA di Selargiu, Sestu e Capoterra, (iv) la recente attribuzione di un modulo di 25 posti letto di cui alla RSA di Capoterra in favore della ASL 6 di Sanluri quale Azienda designata dalla Regione per la gestione delle struttura residenziale psichiatrica per adulti per trattamenti a carattere intensivo (S.R.P.A.I.) in attuazione del *"Programma regionale per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari"* (Legge n. 9 del 17 febbraio 2012 e D.G.R. Sardegna n. 9/21 del 10/03/2015);

10) Tali complessivi mutamenti hanno effettivamente evidenziato un'alterazione dell'originario equilibrio tra prestazione e controprestazione che, alla luce degli accertamenti condotti dalla concedente per il tramite di un professionista all'uopo incaricato, ha comportato, per il concessionario, un obiettivo peggioramento delle condizioni di redditività derivanti dal rapporto di concessione tale da rendere opportuna una definizione transattiva della vertenza. Conseguentemente, con il presente atto, è intendimento delle parti pervenire, da un lato, alla composizione delle reciproche posizioni di debito e credito, come analiticamente rappresentate nei punti che precedono, e dall'altro alla revisione delle condizioni contrattuali in essere adeguando il canone di concessione, corrisposto da Gersia per le tre strutture di Selargius, Sestu e Capoterra, al mutato contesto normativo ed economico-finanziario e modificando le contestate clausole, previste dal contratto di concessione e dal disciplinare applicativo. Tutto ciò affinché, sino al termine della naturale durata del contratto di concessione convenuta per l'anno 2025, non vi possano essere ulteriori dissidi sulla corretta applicazione delle norme ivi contenute in modo da assicurare un efficiente gestione del servizio sanitario oggetto di concessione;

Tutto ciò premesso

I) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

II) Le consorziate attraverso la consortile Gersia, a titolo meramente transattivo e senza riconoscimento alcuno delle pretese della ASL 8 di Cagliari, corrisponderanno a quest'ultima la somma di euro 600.000,00 (seicentomila/00), rateizzata in dieci anni con ratei annui pari ad euro 60.000,00 (sessantamila) maggiorato degli interessi legali come per legge, da versare entro il giorno 31 del mese di dicembre di ciascun anno. Resta inteso che il mancato pagamento anche di un solo rateo comporterà la decadenza dal beneficio del termine con conseguente diritto della ASL 8 di ottenere il pagamento dell'intero importo in un'unica soluzione.

III) Le parti convengono che le clausole contrattuali contenute nell'art. 6, comma 11, del contratto di concessione del 09.12.2004 e nell'art. 12, comma 4, del disciplinare del 29.05.2008 a far data dal presente atto, devono intendersi integralmente sostituite dalla seguente pattuizione: *"la ASL 8 di Cagliari, si impegna ad assicurare, per tutta la durata del contratto, una saturazione di posti letto, in ciascuna delle tre RSA, pari al 94 % quale indice di riempimento ottimale concordemente individuato dalle parti. Qualora per ragioni esclusivamente attribuibili alla ASL 8 – e quindi con espressa esclusione di eventuali ritardi e/o inadempimenti dipendenti da Gersia – non venga raggiunto il livello di saturazione del 94%, la ASL 8 erogherà comunque in favore della concessionaria il solo importo di € 25.00 a titolo di contributo forfettariamente individuato per ciascun posto letto rimasto inoccupato quale partecipazione ai costi fissi ed invariabili sostenuti dalla concessionaria, stante anche l'obbligo di quest'ultima di garantire la totale disponibilità dei posti letto in favore dell'Azienda"*.

(IV) Al fine di dare concreta applicazione alla clausola di cui al punto che precede, le parti si impegnano reciprocamente, per il tramite della sottoscrizione del presente accordo, alla redazione di un protocollo operativo in ordine alle modalità di inserimento dei pazienti entro il mese di ottobre 2015.

(V) Le parti convengono altresì che, in parziale modifica di quanto pattuito nel contratto di concessione del 09.12.2004, a partire dall'anno 2014 e fino alla scadenza naturale del

contratto prevista per l'anno 2025 (computando l'apertura dell'ultima struttura, anno 2011), il canone di concessione dovrà essere adeguato al mutato contesto normativo ed economico-finanziario nella misura che sarà determinata nell'atto integrativo al contratto di concessione, come integrato dal disciplinare del 29 maggio 2008, che le parti si impegnano a sottoscrivere.

VI) Quanto alla clausola di cui all'art. 6, comma 12, lettera C, del contratto di concessione sopra menzionato, se ne conferma la validità nel senso che entrambe le parti hanno la facoltà di compensare le reciproche partite derivanti dall'esecuzione del contratto di gestione, ma con espressa esclusione dell'importo di € 600.000,00 che la Gersia corrisponderà alla ASL 8 a saldo e stralcio di ogni domanda avanzata nei giudizi pendenti.

VII) Gli effetti del presente accordo decorrono dal 1 aprile 2014 – quale data successiva al periodo rientrante nel D.I. 1248/14 oggetto della presente transazione - e rimarranno invariati per tutta la durata contrattuale, salvo le necessarie riduzioni del canone dovute ad eventuali ulteriori contrazioni degli attuali posti letto derivanti da disposizioni normative e regolamentari che comporteranno una conseguente riduzione del canone;

VIII) Ad eccezione degli importi relativi alla questione dell'iva che rimangono oggetto di reciproca contestazione con riserva delle parti di continuare a far valere le proprie pretese e azioni nelle competenti sedi legali, le parti con la sottoscrizione del presente accordo si danno reciprocamente atto, di non avere, alla data odierna, nient'altro da chiedere o pretendere nei rispettivi confronti ad alcun titolo o ragione e comunque di rinunziarvi espressamente tramite la sottoscrizione del presente atto di transazione da considerarsi a saldo e stralcio di ogni pretesa azionata nei giudizi pendenti;

IX) in particolare l'ASL 8 di Cagliari, ottenuto l'integrale pagamento dell'importo di € 600.000,00, maggiorato di interessi, dichiara di non avere più nulla a che pretendere da Gersia a titolo di canoni di concessione sino ad oggi maturati e quindi di rinunciare al D.I. n. 1248/2014 (R.G. n. 2750/2014) emesso dal Tribunale di Cagliari e alla pretesa

ivi azionata ed alle ulteriori domande avanzate nell'ambito dei giudizi radicati (RG n. 5850/2014 e n. 3429/2014);

X) la Gersia, per parte sua, rinuncia a tutte le domande avanzate e segnatamente alle domande di accertamento introdotte con l'atto di citazione notificato in data 15 aprile 2014, nonché a tutte le domande risarcitorie avanzate nell'ambito del radicato giudizio di opposizione e segnatamente a € 3.725.279,31 asseritamente maturate a titolo di rette per i posti letto non occupati nelle tre strutture di Sestu, Selargius e Capoterra, € 3.294.318,89 a titolo di danno patrimoniale per (i) mancato rimborso, da parte della ASL 8 di Cagliari, delle spese sostenute dalla società Gersia per consentire l'apertura delle tre strutture di Capoterra Sestu e Selargius, (ii) della riduzione dei posti letto nelle RSA di Sestu e Selargius, (iii) della ritardata apertura delle strutture di Capoterra e Selargius, (iv) oltre all'ulteriore voce di danno avanzata in *reconventio reconventionis*, stimata in € 3.000.000,00 quale conseguenza pregiudizievole della declaratoria di nullità delle clausole contestate dalla ASL n. 8;

XI) le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto di rinunciare agli atti ed alle domande azionate nei giudizi instaurati avanti al Tribunale di Cagliari come sopra individuati, i quali saranno abbandonati ai sensi dell'art. 309 cpc, con riserva per entrambi di fare valere in distinti, separati ed eventuali giudizi di accertamento esclusivamente la questione delle somme di denaro dovute a titolo di iva e con la precisazione che in nessuna ipotesi tale vicenda potrà assumere motivo di risoluzione del contratto di concessione o sospensione dei pagamenti dovuti dal Concedente al Concessionario;

XII) le spese legali sono integralmente compensate tra le parti ed il presente atto viene altresì sottoscritto dall'Avv. Eugenio Dalli Cardillo e dall'Avv. Paola Trudu ed Anna Sedda esclusivamente per la rinuncia alla solidarietà ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale.

L.C.S.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI,

(Dott. ssa Savina Ortu)

Per l'ATI Concessionaria

Il Presidente della Capogruppo Mandataria Polis

(Gianfranco Piombaroli)

Per il Concessionario GERSIA s.c. a r.l.,

(Sig. Bruno Vacca).

Solo ai fini della solidarietà ex art 68 L.P sottoscrivono:

Avv. Eugenio Dalli Cardillo

Avv. Anna Sedda

Avv. Paola Trudu

Il presente allegato è com-
posto da n° 8 fogli
di n° 8 pagine.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1014 DEL 11 AGO. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pant

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu